

N° 62/2007 MCR
N° 2359/2002 PM

ORIGINALE



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione del riesame

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Stefano SERNIA PRESIDENTE rel.
dott. Michela DE LECCE GIUDICE
dott. Sergio Mario TOSI GIUDICE

decidendo in ordine all'impugnazione avanzata ex art.324 cpp in data 03.04.07
nell'interesse di:

avverso il provvedimento con cui in data 20.03.07 il P.M. della procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lecce ha disposto il sequestro probatorio di tre congegni da
divertimento, in quanto corpo del reato di cui agli artt. 718-719 c.p.;

ricevute le conclusioni della difesa e sciolta la riserva di cui al verbale dell'udienza
camerale, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Col gravame di cui in premessa si deduce:

- 1) la nullità dell'impugnato provvedimento, per difetto di motivazione sia in ordine alla ricorrenza del fumus delicti che in ordine alla necessità del sequestro ai fini della prova;
- 2) nel concreto la non ricorrenza del fumus delicti, osservandosi che gli apparecchi detenuti dalla ricorrente sono assistiti da una presunzione di regolarità, discendente dall'aver conseguito il nulla osta previsto dall'art. 22 della L. n. 289/02; presunzione che non può essere vinta solo dalle impressioni soggettive di chi procede al sequestro;
- 3) la non ricorrenza e del requisito dell'aleatorietà, e di quello del fine di lucro, elementi costitutivi del reato ipotizzato dal P.M. precedente.

Il gravame è fondato in relazione a tutti i motivi di doglianza avanzati.

Tutte le norme che disciplinano le ipotesi in cui all'A.G. e' consentito procedere a sequestro, prescrivono la forma del decreto motivato (cfr. l'art. 253 c.p.p. per il sequestro probatorio disposto dal P.M.; l'art. 355 c.p.p. per la convalida, ad opera del P.M., del sequestro diposto dalla P.G.; l'art. 321 co. 1 c.p.p. per il sequestro preventivo disposto dal GIP e l'art. 321 co. 3 bis per


quello disposto, in via d'urgenza e salvo convalida, dal P.M.); eccezionalmente, l'art. 316 c.p.p., in merito di sequestro conservativo, prescrive la forma della ordinanza la quale, ex art. 125 co. 3 c.p.p., e' pur sempre un provvedimento motivato, a pena di nullita'.

La medesima sanzione, in caso di difetto di motivazione, la stessa norma irroga per le ipotesi in cui il provvedimento rivesta la forma del decreto, e di esso la legge prescrive la motivazione: il che e' appunto quanto accade nel caso in oggetto, come si e' avuto modo di osservare.

La mera indicazione delle norme di legge violate, senza alcuna indicazione anche minima della condotta (non apparendo, secondo la migliore giurisprudenza della Suprema Corte, sufficiente nemmeno la mera indicazione del tempo e del luogo di commissione del reato, e la indicazione delle norme di legge violate: requisiti della informazione di garanzia, ma non del provvedimento da motivarsi in relazione alla ricorrenza del fumus delicti e della necessita' probatoria o nesso pertinenziale), appare senz'altro integrare la nullita' predetta; ed invero, nel caso in oggetto, nel provvedimento impugnato non sono indicate le ragioni che dovrebbero indurre a ritenere che i videogiochi in sequestro consentano un gioco in cui l'alea e' predominante rispetto all'abilita' del giocatore, ne' che questi vi giochi per motivi di lucro, entrambi elementi costitutivi indefettibili della fattispecie penale ipotizzata.

Si osservi, inoltre, che se nel p.v. di sequestro almeno si indicano gli elementi da cui si desume la aleatorietà del gioco - in quanto riproducente il poker o le sue regole fondamentali - nulla è di specifico detto in ordine al fine di lucro (meramente asserito ma non ancorato ad alcun dato di fatto) che dovrebbe essere la molla dell'agire del giocatore, e non di chi tenga il gioco, posto che il primo, e non il secondo, è il soggetto tutelato, direttamente o indirettamente, dalla norma penale (il cui oggetto è la polizia dei costumi, per il danno che i singoli possono trarre dall'assoggettamento al vizio o demone del gioco d'azzardo, che si alimenta appunto con la prospettiva del lucro); sicche' l'omesso adempimento dell'onere motivazionale in relazione alle ritenute ragioni di ricorrenza del reato impedisce di comprendere anche nel merito quali siano le ragioni del suddetto nesso pertinenziale ed il perche' della necessita' del sequestro ai fini della prova, il tutto risolvendosi quindi in una motivazione fortemente deficitaria, con inibizione, secondo gli orientamenti piu' attenti della Suprema Corte, di ogni potere di integrazione da parte del Tribunale del riesame.

Se eseguita in relazione a provvedimenti destinati ad essere notificati alla parte (ad es., p.v. di perquisizione o sequestro, puo' anche ammettersi il ricorso ad una motivazione del decreto di convalida o sequestro che si articoli per relationem ad atti conosciuti alla parte; ma tanto non puo' invece affermarsi per quel che attiene l'ipotesi in esame, in cui anche il provvedimento di




P.G. - come detto - non è motivato in relazione al necessario elemento costitutivo del fine di lucro.

**P.Q.M.
ANNULLA**




il decreto impugnato e, per l'effetto, dispone restituirsi a quanto sequestratogli per effetto del decreto di cui in premessa.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito ed al P.M. per l'esecuzione.
Così deciso in Lecce, il 13.04.07

IL PRESIDENTE est.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 15 APR. 2007 post f. 20
IL CANCELLIERE CI
GIUSS. LIPSA G. Muzzi



**Per copia conforme
all'originale**

18.4.07
Il Cancelliere
